

XV legislatura

**A.S. 1819-B:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 1°  
ottobre 2007, n. 159, recante  
interventi urgenti in materia  
economico-finanziaria, per lo  
sviluppo e l'equità sociale"**

Novembre 2007  
n. 63



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 7-bis (Patto di stabilità interno 2007 delle Regioni) .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica).....</i>	<i>3</i>
Comma 1 .....	3
<i>Articolo 26 (Disposizioni in materia di ambiente).....</i>	<i>4</i>
Comma 4-ter lettera a), n. 3 .....	4

## PREMESSA

Si esaminano di seguito le sole modificazioni al decreto legge in argomento apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati e rilevanti per quanto di competenza.

### *Articolo 7-bis*

#### *(Patto di stabilità interno 2007 delle Regioni)*

La norma esclude, per l'anno 2007, l'applicazione delle sanzioni<sup>1</sup> nei confronti delle Regioni e province autonome che non conseguono l'obiettivo di spesa posto dal patto di stabilità interno<sup>2</sup> e lo scostamento non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlate ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale. La mancata applicazione delle sanzioni è condizionata al recupero dello scostamento nell'anno 2008.

**La RT** afferma che la vigente normativa del patto di stabilità interno non prevede il rientro nell'anno 2008 dello scostamento

---

<sup>1</sup> I commi 669 e 670 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 definiscono le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno: ad una prima diffida ad adottare i necessari provvedimenti segue, in caso di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei medesimi provvedimenti. In caso di ulteriore inadempimento, entro il termine prescritto, si procede all'automatico aumento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e della tassa automobilistica.

Inoltre, l'intesa sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 23 marzo 2005 prevede l'ulteriore sanzione del mancato accesso ai finanziamenti integrativi del servizio sanitario nazionale qualora le regioni non si adeguino tra l'altro agli adempimenti prescritti dal patto di stabilità interno.

<sup>2</sup> In base al comma 657, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il complesso delle spese finali, al netto delle spese per la sanità e per la concessione di crediti, per l'anno 2007, non può essere superiore al corrispondente importo dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento.

registrato nell'anno 2007, mentre è prevista la mancata corresponsione dei finanziamenti integrativi per la sanità in caso di inadempimento dal patto.

La RT specifica che il finanziamento integrativo sanitario potrà essere corrisposto solo dopo la verifica dell'avvenuto rientro con l'esercizio 2008 e, quindi, nell'anno 2009.

Conclusivamente la RT afferma che la norma, rispetto alla legislazione vigente, comporta un miglioramento dei saldi per l'anno 2008 lasciando inalterata la situazione che si verrà a registrare a consuntivo per il 2007.

**Al riguardo**, si osserva che l'esclusione delle sanzioni per il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno potrebbe costituire un disincentivo per gli enti in questione a perseguire gli obiettivi del patto per il 2007, atteso che la norma entrerebbe in vigore in costanza d'anno e quindi in tempo utile per il determinarsi di tali effetti.

Tale circostanza potrebbe pertanto, almeno in parte e, comunque, fino all'entità massima dello scostamento consentito dalla norma, compromettere i risparmi, in termini di minore spesa, associati al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2007<sup>3</sup>.

All'opposto, la prospettiva dell'erogazione dei finanziamenti integrativi per la sanità potrebbe in capo agli stessi enti stimolare effettivamente comportamenti virtuosi di rientro dallo scostamento

---

<sup>3</sup> Si segnala che i risparmi associati dalla RT al disegno di legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ammontano a 1.760 mln di euro.

conseguito nell'anno precedente e consentire ai medesimi un maggior afflusso di entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Su quest'ultimo punto si segnala che la circostanza che nel 2008 agli obiettivi propri del patto di stabilità interno debbano aggiungersi quelli non conseguiti nel 2007, entro il limite dello scostamento, potrebbe rendere più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi in esame e compromettere le finalità di un miglioramento dei saldi per l'anno 2008.

Atteso comunque che i due effetti finanziari non trovano compensazione nel medesimo esercizio, sembra evidenziarsi la non neutralità finanziaria della norma che appare pertanto suscettibile di compromettere parte dei risparmi previsti nell'anno 2007.

### *Articolo 21*

#### *(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)*

### **Comma 1**

Il comma modificato dalla Camera dei deputati specifica che le risorse destinate al programma straordinario di edilizia residenziale per il fabbisogno alloggiativo sono indirizzate in particolare alle coppie a basso reddito.

**La RT** afferma che la modifica non comporta alcun onere,

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

**Articolo 26**  
**(Disposizioni in materia di ambiente)**

**Comma 4-ter**  
**lettera a), n. 3**

La modifica approvata dalla Camera dei deputati sull'articolo 26, comma 4-ter, lettera a), n. 3, riguarda le modalità di contabilizzazione del beneficio fiscale previsto dall'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995, in materia di *biodiesel*, allo scopo di chiarirne l'applicabilità. La norma specifica che per gli operatori, titolari del deposito fiscale presso cui avviene la miscelazione, è possibile scaricare esclusivamente l'accisa relativa al beneficio spettante sul *biodiesel*.

**La RT** chiarisce che la modifica si rende necessaria al fine di evitare che gli operatori soggetti al pagamento delle imposte su *biodiesel* e biomassa possano portare in detrazione dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, non solo l'accisa legata al beneficio spettante sul *biodiesel*, ma anche l'accisa relativa al gasolio utilizzato per la sua miscelazione, ottenendo quindi un vantaggio superiore, rispetto a quello previsto nelle intenzioni del legislatore, che si concretizzerebbe in un consistente minor gettito.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la modifica in esame esclude un'interpretazione del testo come approvato dal Senato che possa portare ad una applicazione della disciplina relativa al beneficio fiscale attualmente vigente per il

*biodiesel*, tale da implicare effetti negativi sul gettito del tributo in questione.



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it